

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

1. Disposta da: Tar Lazio Sezione Terza, Ordinanza N. 1035/2020 pubblicata il 18/02/2020 nell'ambito del Procedimento R.G. N. 16023/2019

2. Ricorrente: GIOVANNI AMATO (MTAGNN7LE03H703G),

Resistente: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore

3. Per l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti Provvedimenti impugnati:

- del VERBALE n. 43 relativo alle prove orali del giorno 25 settembre 2019, laddove è assegnata al ricorrente una votazione di inidoneità pari a 16/30 determinandone l'esclusione per inidoneità dalla procedura concorsuale, e in particolare, delle modalità di svolgimento dell'esame orale, **in assenza del prescritto sorteggio dei quesiti** da sottoporre agli esaminandi, e senza la **predeterminazione di criteri di valutazione delle prove orali;**

- del VERBALE n. 43 relativo al giorno 25 settembre 2019, poiché l'esame orale del ricorrente si è svolto nonostante l'assenza, priva di qualsiasi giustificazione, del Presidente della Commissione esaminatrice;

- del VERBALE n. 34 relativo al giorno 11 giugno 2019 nel quale vengono stabilite modalità di svolgimento dell'esame orale in contrasto con l'art.12 D.P.R. 487/1994, mancando il prescritto sorteggio dei quesiti da sottoporre agli esaminandi e senza la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali;

- della graduatoria definitiva di merito allegata al verbale n. 53 (privo di data), pubblicata il 14/11/2019 sul portale internet dell'Amministrazione, laddove non include il ricorrente tra i vincitori della procedura concorsuale;

- di tutti i verbali della Commissione Esaminatrice, e in particolare del verbale n. 4 e dei successivi verbali dal n. 5 al n. 33, laddove adottano

modalità illegittime di correzione degli elaborati, tra cui la palese violazione del principio di collegialità nella correzione delle prove scritte, nonché l'attribuzione dei punteggi solo al termine delle correzioni e non giorno per giorno;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cognitivi.

Nonché, con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato il 16/01/2010:

- della graduatoria definitiva di merito pubblicata il 26/11/2019 sul portale internet dell'Amministrazione, laddove non include il ricorrente tra i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale;

4. Sunto motivi:

- I -

Illegittimità per violazione dell'art. 12 co. 1 D.P.R. n. 487/1994 sull'obbligo del sorteggio dei quesiti. Eccesso di potere per contrarietà all'art. 97 Cost. E dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza e buon andamento della PA.

L'art. 12 comma 1 del D.P.R. 487/1994 recita: "*Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte*".

La norma è espressamente richiamata nel bando di selezione de quo, e comunque, detta un principio applicabile in modo generalizzato a qualsiasi procedura concorsuale. La Commissione esaminatrice, nel caso de quo, ha violato tale norma, poiché attraverso il meccanismo adottato – sorteggio della materia o della macro area - ha sostanzialmente evitato che i candidati sorteggiassero i quesiti ai quali rispondere, limitandosi a sorteggiare pochi macro-argomenti, già previsti nel bando, all'interno dei quali la Commissione ha potuto formulare qualsiasi domanda al candidato. La regola del sorteggio dei quesiti è inderogabile poiché rappresenta una garanzia di

trasparenza, imparzialità e buon andamento, in quanto costituisce l'unico modo per evitare che il candidato possa conoscere in anticipo le domande che gli verranno sottoposte in sede di esame. Senza il sorteggio delle domande la prova orale è irrimediabilmente viziata e deve essere ripetuta. Normalmente la Commissione procede alla prova orale inserendo un congruo numero di quesiti all'interno di un'urna dalla quale ciascun candidato sorteggia le proprie domande d'esame. La Commissione può variare il metodo utilizzato, purché, ovviamente, non stravolga il meccanismo neutralizzando il sorteggio dei quesiti, come, appunto, avvenuto in questo caso.

- II -

Violazione dell'art. 3 L. n. 241/90. Insufficienza del solo voto numerico in assenza di una griglia di criteri di valutazione predeterminata. Illegittimità per violazione dell'art. 12 comma 1 D.P.R. n. 487/1994. Illegittimità o eccesso di potere per contrarietà all'art. 97 Cost. nonché ai principi di correttezza, imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione.

L'art. 12 comma 1 del D.P.R. 487/1994 recita: "*Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove*". All'esame orale del ricorrente la commissione esaminatrice non ha utilizzato alcuna griglia di criteri di valutazione, limitandosi, nel relativo verbale n.14, ad attribuirgli il punteggio numerico di inidoneità.

Il ricorrente, pertanto, si duole del fatto che la Commissione sia incorsa in violazione di legge e/o eccesso di potere per carenza o difetto di motivazione, in quanto dopo aver esercitato l'accesso al verbale della propria prova orale, ha potuto semplicemente constatare di essere stato bocciato, senza tuttavia, in alcun modo, poter comprendere le motivazioni che hanno portato la commissione esaminatrice a decidere per la sua bocciatura. La difesa del ricorrente è ben consapevole dell'orientamento stratificato secondo cui: "*Anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 241/1990, il voto numerico è sufficiente a dare conto della valutazione delle commissioni di pubblici concorsi, senza la necessità che la sua attribuzione sia assistita da una motivazione sulle ragioni che hanno indotto la amministrazione a formulare il giudizio che il voto esprime, atteso che il punteggio numerico va considerato come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla commissione di concorso* (Consiglio di Stato, Sez.IV, sent. n.2601 del

15/05/2002), purch , tuttavia, il voto numerico sia collegato ad una griglia di criteri di valutazione predeterminati dalla commissione esaminatrice, e sempre che tali criteri siano idonei, specifici e puntuali. In tal senso, Cons. Stato, sez.V, 28 giugno 2004, n.4782, ritiene che la votazione meramente numerica sia legittima soltanto quando *“i criteri di massima siano predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche (Cons. Stato, sez.V, 30 aprile 2003, n.2245)”*. Il ricorrente, pertanto, essendo evidente dall'esame dei verbali che nel corso delle prove orali la Commissione esaminatrice non abbia adoperato e non si sia attenuta ad alcuna griglia di criteri di valutazione predeterminata, ritiene che il semplice voto numerico di 16/30 assegnatogli all'esito dell'esame non sia idoneo a fargli comprendere il motivo della sua bocciatura, e dunque, non sia sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 3 L.241/90.

- III -

Illegittimit  per violazione dell'art. 9 comma 2 e 5 del D.P.R. n. 487/1994. Illegittimit  o eccesso di potere per contrariet  all'art. 97 Cost. nonch  ai principi di correttezza, imparzialit , trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione.

L'art. 9 comma 2 del D.P.R. n. 487/1994 stabilisce che: *“Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso”*, essendo indispensabile che tale criterio di composizione delle commissioni esaminatrici venga rispettato non solo ab origine, nella fase di formazione della commissione esaminatrice, ma anche in seguito, nel corso delle operazioni concorsuali, in modo che ad ogni candidato sia garantito di essere esaminato da una Commissione esaminatrice nella quale siano sempre presenti i soggetti competenti in tutte le materie oggetto della prova d'esame.   evidente che nel caso de quo cos  non sia stato. Il ricorrente, in assenza (ingiustificata nei verbali)   stato esaminato da tre ingegneri, anche nelle tematiche del diritto amministrativo, e dunque, tale valutazione   in contrasto con la predetta norma che esige la presenza di almeno un componente esperto nelle materie d'esame. Inoltre, come gi  anticipato, il candidato veniva esaminato dal Presidente supplente, il quale, quel giorno bocciava ben due candidati, cosa che non si   pi  verificata in nessuno dei restanti giorni in cui   stata presente la Presidente effettiva, Avv. Maria Vittoria Lumetti. Se   senza dubbio vero che non   sindacabile la severit  del giudizio della Commissione esaminatrice di un pubblico concorso,   certamente sindacabile, invece, la *par condicio* tra i candidati da esaminare. Questo significa che

tutti i candidati debbano essere esaminati in circostanza e con modalità quanto più simili possibili. Proprio a tale scopo esiste il principio della immodificabilità della Commissione esaminatrice, il quale serve a garantire che, - al fine di ottenere la massima omogeneità nelle valutazioni delle prove dei candidati, - tutti i candidati siano esaminati dalla stessa Commissione esaminatrice, con le stesse regole, lo stesso metodo e, dunque, anche con lo stesso grado di severità e di valutazione delle risposte ricevute. Ovviamente un impedimento di un membro della commissione è sempre possibile, e dunque, in casi eccezionali, l'art. 9 comma 5 D.P.R. n. 487/1994 prevede che: *"Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi".* È evidente tuttavia che deve trattarsi di eventi eccezionali, gravi e documentati. Nel caso de quo, invece, non vi è alcuna indicazione della ragione della sostituzione della Presidente di Commissione da parte del membro supplente. Ciò rende illegittima la bocciatura del ricorrente, in quanto non assicura in alcun modo il rispetto del principio della par condicio tra il ricorrente e tutti gli altri candidati esaminati nelle altre sessioni di prova orale dal Presidente effettivo.

- IV -

Illegittimità o eccesso di potere per violazione del principio del COLLEGIO PERFETTO nelle operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice. Nei pubblici concorsi. Contrarietà all'art. 97 Cost. e ai principi di correttezza, imparzialità, trasparenza e buon andamento della PA.

Nella procedura concorsuale de quo è stato palesemente violato il principio della collegialità della Commissione esaminatrice. Il primo giorno delle correzioni, infatti, come espressamente riportato nel verbale n. 4: *"Il presidente della Commissione, considerata la natura tecnica e specifica degli elaborati da valutare, tenuto conto dei suoi numerosi impegni istituzionali nonché della normativa vigente in materia di composizione e attività delle Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, propone che in caso di sua assenza i componenti esperti della Commissione esaminino gli elaborati tecnici secondo i criteri già fissati, demandando la valutazione, con la relativa attribuzione del punteggio di merito a successive riunioni collegiali. La commissione accetta la proposta del presidente che lascia i lavori alle ore 9:00".* In pratica, il Presidente della Commissione andava via, mentre i due restanti membri, l'ing. Nucera

e l'ing. Caponetti, restavano da soli a correggere tutti gli elaborati scritti. Ciò è accaduto tutti i giorni in cui si sono svolte le correzioni delle prove scritte, come risulta evidente dalla lettura degli allegati verbali dal n. 5 al n. 21, dai quali risulta che la commissione è sempre stata composta dai soli ing. Nucera e ing. Caponetti, assieme al Segretario dott. Scandurra, mentre il Presidente apponeva esclusivamente una firma in calce ad ogni verbale per mera presa visione. Firme che, peraltro, come espressamente indicato nel verbale 36 venivano apposte soltanto alcuni mesi dopo. Nel predetto verbale n. 36 del 20/6/2019 è scritto testualmente che: *"La Commissione, con inizio dei lavori alle ore 15:30, dopo aver controllato il calendario di lavori alla data odierna, procede alla firma dei verbali predisposti dal Segretario concernenti le attività della Commissione svolte dalla data del 5 marzo alle 19 alla data del 30 maggio 2019"*. In definitiva, dunque, i due membri esperti, ing. Nucera e ing. Caponetti, terminavano da soli le correzioni delle prove scritte, e successivamente, con l'intervento del Presidente della Commissione esaminatrice, questa volta al completo, si procedeva alla: *"valutazione collegiale degli elaborati della prima prova ed alla assegnazione del voto relativo. La commissione valuta ed assegna il voto a n. 150 elaborati. La Commissione chiude la sezione dei lavori alle ore 19.30"*, come si legge espressamente nell'allegato verbale n. 22 del 06/05/2019. La stessa cosa avveniva il giorno 07/05/2019, quando la Commissione esaminatrice si riuniva nuovamente, anche questa volta al completo, e procedeva alla: *"valutazione collegiale degli elaborati della prima prova ed alla assegnazione del voto relativo. La commissione valuta ed assegna il voto a n. 300 elaborati. La Commissione chiude la sezione dei lavori alle ore 19.30"*, come si legge espressamente nell'allegato verbale n. 23 del 07/05/2019. Ed ancora, in data 08/05/2019, nel verbale 24 si legge: *"il Presidente si unisce alla Commissione alle ore 17:30 e si procede alla valutazione collegiale degli elaborati della prima prova ed alla assegnazione del voto relativo. La Commissione valuta ed assegna il voto a n. 65 elaborati. La Commissione, terminate le operazioni di valutazione ed assegnazione collegiale del punteggio agli elaborati della prima prova, individua n.208 candidati i cui elaborati sono stati valutati con un punteggio superiore a 21/30 (ventuno/trentesimi) come da prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente verbale"*. Analogo modo di correzione è adottato anche per la seconda prova scritta, come risulta evidentissimo dalla lettura degli allegati verbali nn. 30 e 33. Posto che il Presidente non ha partecipato alla valutazione delle prove scritte, davvero non si comprende in cosa sia consistita la

successiva valutazione collegiale nella quale sono poi stati attribuiti i punteggi. Dunque, escluso che gli elaborati siano stati riletti collegialmente una seconda volta, davvero non si comprende come possa, la commissione al completo, aver assegnato i punteggi collegialmente, - peraltro a distanza di tempo, e non giorno per giorno. In definitiva, emerge inequivocabilmente che la valutazione delle prove scritte non sia stata collegiale, essendo stata demandata solo ai due membri, mentre il Presidente, integrando soltanto alla fine la Commissione esaminatrice, ha proceduto soltanto alla attribuzione collegiale della votazione degli elaborati, verosimilmente facendo affidamento sul giudizio dei membri che hanno materialmente provveduto alle correzioni. Questo modo di procedere, tuttavia, è palesemente illegittimo in quanto contrastante con il principio della collegialità delle operazioni della commissione esaminatrice.

- V -

Violazione dell'art 15 D.P.R. 487/1994. Illegittimità per violazione di legge e/o eccesso di potere in relazione alla mancata verbalizzazione di tutte le operazioni d'esame, compresa l'assegnazione dei punteggi. Violazione dei principi di correttezza, trasparenza, buon andamento ed imparzialità. Impossibilità di ricostruire e verificare a posteriori le operazioni d'esame.

L'art. 15 del D.P.R. 487/1994 stabilisce che: "*Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario*". Come su argomentato, nel caso de quo la Commissione esaminatrice ha palesemente violato tale norma, poiché, pur avendo formalmente redatto i verbali d'esame relativi a ciascuna seduta, ha totalmente omesso di inserire all'interno degli stessi i punteggi assegnati a ciascun elaborato, risultando questi allegati esclusivamente al verbale conclusivo di ciascuna correzione. È sufficiente una rapida lettura di tutti i verbali per rendersi immediatamente conto della gravissima violazione dell'art. 15 del D.P.R. 487/1994 in cui è incorsa la Commissione esaminatrice, in quanto tutti i punteggi non sono stati attribuiti "giorno per giorno", bensì, soltanto in un secondo momento rispetto all'effettiva valutazione degli elaborati, ossia, quando si è proceduto a quella che viene definitivamente "*valutazione collegiale e attribuzione del punteggio relativo*" alla quale partecipava anche il presidente della Commissione esaminatrice.

Per tutti i motivi sin qui indicati, è innegabile che i verbali della procedura concorsuale di cui trattiamo non contengano *gli aspetti salienti e significativi delle operazioni oggetto di documentazione*, ossia i punteggi attribuiti agli elaborati, e pertanto, risulta compromessa *la funzione strumentale propria del verbale* che è quella di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese, comprese, espressamente, le *"deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori"*; dunque, l'esclusione dalla procedura selettiva del ricorrente è illegittima sotto vari profili e, come tale, meritevole di annullamento.

5. Indicazione dei controinteressati: tutti i concorrenti che sono presenti nella Graduatoria definitiva di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 148 unità di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell'Area funzionale III - fascia economica iniziale F1, profilo professionale "Ingegnere-Architetto" - nell'organico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le esigenze del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (G.U. n. 45 dell' 8 giugno 2018 e G.U. n. 53 del 6 luglio 2018), da assegnare presso diverse sedi dislocate nelle varie regioni,

6. Indicazioni per reperire informazioni sul giudizio: lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

Unitamente al presente avviso, si trasmette:

- copia del ricorso introduttivo R.G. N. 16023/2019,
- copia del ricorso per motivi aggiunti,
- Ordinanza N. 1035/2020 del Tar Lazio Sezione Terza,
- Graduatoria definitiva di merito pubblicata il 16/11/2019

Roma, 7 marzo 2020

Avv. Fernando Gallone

Avv. Iole Urso